

STATUTO DELLA SENESI S.p.A.

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata "Senesi S.p.A."

Articolo 2

Sede

2.1. La società ha sede in Porto Sant'Elpidio (FM).

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie e unità locali operative e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2.1.

Articolo 3

Oggetto

3.1 - La società ha per oggetto principale:

- realizzazione, adeguamento, bonifica e gestione di impianti per il trattamento, la selezione, lo stoccaggio, il recupero, il riciclaggio, lo smaltimento e la termodistruzione di rifiuti solidi e liquidi, di qualunque specie, pericolosi e non;
- attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi e liquidi, di qualunque specie, pericolosi e non;
- costruzione, compravendita, locazione e gestione di ogni tipo di impianto idoneo per l'esercizio delle attività di cui ai punti precedenti;
- risanamento ambientale, bonifica e stabilizzazione di terreni, realizzazione di fogne, condutture e recinzioni;
- pulizie e sanificazioni ambientali;
- movimento terra;
- riutilizzazione e comunque riciclo di ogni tipo di materiale anche ai fini energetici;
- gestione e bonifica dei rifiuti contenenti amianto;
- depurazione e potabilizzazione delle acque, spurgo pozzi neri e fosse biologiche; pulizia calditoie;
- spazzamento manuale e meccanico di strade, vie e piazze
- lavaggio e disinfestazione cassonetti per rifiuti solidi e liquidi, di qualunque specie, pericolosi e non;
- trasporto per conto proprio e conto terzi;
- taglio erba e gestione verde;
- intermediazione e commercio di rifiuti di cui alla cat. 8 art. 8 lett. h del decreto del ministero dell'ambiente n. 406 del 28 aprile 1998;
- manutenzione di impianti pubblici e privati, verde urbano, industriale e forestale, sportivo, arredo urbano;
- studio, ricerca e consulenza nel settore ambientale, dalla progettazione alla costruzione e gestione;
- attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione e la commercializzazione di energia da fonti rinnovabili e non;
- attività di trattamento delle acque in genere, dall'emungimento alle canalizzazioni acquedottistiche e

fognarie, trattamento di reflui e fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;

- attivita' di analisi di terreni e minerali con programmi di fertilizzazione e caratterizzazione di fanghi biologici per il loro corretto smaltimento, valorizzazione, termovalorizzazione, compostaggio e trasferimento in discariche;

- attivita' di studio e ricerca con elaborazione programmi e direttive, nel settore dell'inquinamento acustico e di altre forme particolari di inquinamento.

- acquisto e vendita di automezzi, impianti, macchine e materiali riferiti alle attivita' sopra indicate;

- attivita' agricole e di silvicoltura, attivita' di supporto all'agricoltura e noleggio di macchine e di attrezzature per l'agricoltura.

- l'assunzione, l'acquisto e la vendita di partecipazioni di qualsiasi tipo e genere in singole societa', enti o consorzi aventi qualsiasi oggetto nonche' la prestazione di servizi tecnici, commerciali, amministrativi e finanziari a favore delle societa' partecipate nonche' la concessione di prestiti, fruttiferi o infruttiferi, finanziamenti in genere e garanzie, reali e personali, a favore di societa' controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. essa potra' infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. in ogni caso tutte le predette operazioni dovranno essere finalizzate esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale con carattere non prevalente, non dirette al pubblico e comunque, con esclusione delle attivita' previste dagli articoli 106 e 113 tulb legge 385/1993, dalla legge 1/1991 e dal dm 06/07/1994;

- la progettazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non.

3.2 Essa potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.3 In ogni caso tutte le predette operazioni dovranno essere finalizzate esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale con carattere non prevalente, non dirette al pubblico e comunque, con esclusione delle attività previste dagli articoli 106 e 113 TULB Legge 385/1993, dalla Legge 1/1991 e dal DM 06/07/1994.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, i quali potranno anche indicare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecento virgola zero zero) diviso in azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.2 Le azioni sono nominative quando ciò è prescritto dalle leggi vigenti secondo i termini e le modalità dalle leggi stesse fissati.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

6.3 I versamenti dei decimi di capitale devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'organo amministrativo. In caso di ritardo nel versamento a carico dei soci decorre l'interesse annuo nella misura determinata dall'organo amministrativo.

6.4 In caso di necessità l'organo amministrativo può richiedere ai soci versamenti in previsione di futuri aumenti di capitale in proporzione alla quota posseduta e senza limiti di importo, ma con richiesta non vincolante.

Nel caso che uno o più soci contestino lo stato di necessità, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare l'assemblea.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Potrà essere aumentato anche allo scopo di incorporare altre aziende o di acquistare singole attività patrimoniali, mediante conferimenti in natura.

7.2 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto e con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

7.3 I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione, mediante delibera della loro assemblea

speciale assunta ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nei limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 2412 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto e con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto.

8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto.

Articolo 10

Finanziamenti

10. I soci possono effettuare finanziamenti a favore di società, con obbligo di restituzione, fruttiferi o meno di interessi, anche non in proporzione alle quote possedute, purché gli stessi soci risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

11.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

11.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

11.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

11.1.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del

negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all' offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall' arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale.

11.1.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

11.1.5 Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare.

11.1.6 Nell' ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l' osservanza di quanto di seguito prescritto, l' acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all' esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

11.2.1 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

11.2.1.1 di altri soci;

11.2.1.2 del coniuge di un socio;

11.2.1.3 dei parenti entro il secondo grado;

11.2.1.4 di società controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;

11.2.1.5 degli eredi per successione mortis causa;

11.2.2 Negli altri casi i soci non possono alienare le loro azioni se prima non le abbiano offerte in prelazione agli altri soci.

11.2.3 A tal fine il socio dovrà comunicare l'intenzione di vendere, il prezzo richiesto e le condizioni della vendita alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare immediatamente a tutti i soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il prezzo e le condizioni della vendita.

11.2.4 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicare la loro intenzione alla società, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

L'organo amministrativo informerà immediatamente il socio trasferente delle adesioni ricevute, con lettera raccomandata a.r..

11.2.5 Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in proporzione al valore nominale delle azioni possedute della stessa categoria e può acquistare tutte le azioni della stessa categoria offerte, in caso di mancata adesione degli altri soci.

Nel caso in cui il numero delle azioni da trasferire sia indivisibile, si procederà per sorteggio.

11.2.6 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, qualora nessun socio

intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

11.2.7 Qualora il trasferimento non avvenga entro quattro mesi dalla data in cui è stata manifestata l'intenzione di vendere, la procedura deve essere ripetuta.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai casi di pegno o di vincolo di qualsiasi natura.

11.2.8 Le disposizioni di cui sopra valgono, in quanto applicabili, anche alla vendita dei diritti di opzione spettanti ai soci in occasione dell'aumento del capitale sociale.

Articolo 12

Recesso

12.1. Il recesso è ammesso soltanto se consentito dalla legge.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge. Tuttavia, nella sola ipotesi di recesso motivato dalla circostanza che la società è contratta a tempo indeterminato, il socio che intende recedere dovrà comunicare la propria intenzione a mezzo lettera raccomandata a r. diretta all'Organo Amministrativo con un preavviso di 1 (uno) anno

Articolo 13

Unico socio

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell' unico socio, gli amministratori, ai sensi dell' articolo 2362 c.c., devono depositare per l' iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l' iscrizione nel registro delle imprese.

13.3 L' unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall' iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14

Soggezione ad attività di direzione e controllo

14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma secondo c.c.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 31 punto 1 del presente statuto, nei soli casi in cui detta autorizzazione preventiva sia espressamente prevista in sede di nomina dell'organo amministrativo.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 16

Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 Le competenze attribuite all'organo amministrativo dall'articolo 31.2 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa delibera di modifica dello statuto stesso.

Articolo 17

Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di uno stato membro della Unione Europea.

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 28.2 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata a mano o A.R. o con altri mezzi anche elettronici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 18

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19

Assemblea totalitaria

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

20.2 L'assemblea ordinaria in seconda ed ulteriori convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 21

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L'assemblea straordinaria delibera sugli argomenti di cui all'art.16 del presente statuto in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

21.2 L'assemblea straordinaria in seconda ed ulteriori convocazioni è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 22

Norme per il computo dei quorum

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

22.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Nel caso di azioni in usufrutto, il diritto di voto nelle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, spetta esclusivamente all'usufruttuario in ogni caso e per qualunque effetto.

22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

22.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'

inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 23

Rinvio dell'assemblea

23. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

24.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

24.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

24.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

25.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

25.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

25.4 La stessa persona non può rappresentare più di un socio.

25.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

25.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Articolo 26

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

26.1 L' assemblea è presieduta dall' amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L' assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dallo stesso.

26.3 Spetta al presidente dell' assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l' identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell' assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto nel modo più tempestivo possibile e comunque nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità, anche mediante allegato, dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti, anche mediante allegato, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 27

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

27.2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 28.2 del presente statuto.

27.3 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

27.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del

presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Articolo 28

Modalità di voto

28.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

28.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Articolo 29

Assemblee speciali

29.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

29.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

29.3 L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

29.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

29.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

29.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

29.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

29.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

29.9 Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

29.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

29.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 30

Annullamento delle deliberazioni assembleari

30.1 Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

30.2 L'azione di annullamento delle delibere può essere

proposta ai sensi art. 2377 del codice civile.

Articolo 31

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

31.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge ovvero in sede di nomina.

31.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a sopravvenute disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

31.3 Fatte salve le disposizioni che precedono, L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare gli sono conferite tutte le facoltà ed i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per disposizione del presente statuto tassativamente riservate all'assemblea.

31.4 L'organo amministrativo ha quindi la facoltà anche di acquistare, vendere, permutare, conferire beni mobili ed immobili, di stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing quale locataria), convenendo modalità, termini e condizioni, sottoscrivendo i relativi atti, appendici ed integrazioni, di assumere obbligazioni, anche cambiarie, di contrarre prestiti e mutui anche ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimenti in natura, di compiere qualsiasi operazione attiva o passiva presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le aziende di credito ordinario ed a medio e lungo termine, l'Istituto di Emissione e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, di consentire trascrizioni ed annotazioni di ogni specie esonerando da ogni responsabilità i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico, il Direttore della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato. E' attribuita inoltre

la facoltà di dare assenso per la voltura di licenze amministrative.

31.5 L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, di revocare, transigere, di conciliare, di compromettere e di nominare arbitri quali amichevoli compositori.

31.6 L'organo amministrativo può nominare il Direttore Generale, i Direttori ed i Procuratori determinandone i poteri e gli emolumenti, può inoltre affidare speciali incarichi ai propri dipendenti, a soci o a terzi, determinandone, nei modi e nelle forme più opportune, il compenso per le relative prestazioni, anche sotto forma di interessenze.

Articolo 32

Divieto di concorrenza

32. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 33

Composizione dell'organo amministrativo

33. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri.

Articolo 34

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo e azioni di responsabilità

34.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

34.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

34.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

34.3.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

34.3.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

34.3.4 Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere

convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

34.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

34.5 le azioni di responsabilità contro gli amministratori sono esercitabili nei modi di legge; l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393-bis primo comma del c.c. può essere esercitata solo dai soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

Articolo 35

Presidente del consiglio di amministrazione

35.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

35.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 36

Organi delegati

36.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate dagli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

36.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

36.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

36.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

36.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

36.6 Gli organi delegati possono altresì nominare (nell'ambito della delega conferita) direttori e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 37

Delibere del consiglio di amministrazione

37.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne

sia fatta richiesta scritta da uno o più Amministratori.

37.2 La convocazione è fatta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

37.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

37.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

37.5.1 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

37.5.2 In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la riunione.

37.5.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

37.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

37.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri del collegio sindacale.

37.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall' amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

37.9 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 38

Rappresentanza sociale

38.1 La rappresentanza della società spetta all' amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

38.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

38.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può delegare la firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, con i limiti previsti dall'art. 2381 C.C., ad uno o più Direttori e/o Procuratori, e comunque soltanto per il compimento di determinati atti o categorie di atti, tanto congiuntamente che separatamente.

Articolo 39

Remunerazione degli amministratori

39.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

39.2 L'assemblea ordinaria può assegnare un compenso all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di

Amministrazione per i quali potrà essere anche differenziato; detto compenso potrà essere determinato in misura fissa ed essere integrato o sostituito con una partecipazione agli utili ai sensi dell'art. 2432 del Cod. Civ.

39.3 L'assemblea può anche deliberare di accantonare a favore dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o solo ad alcuni di essi, una indennità di fine rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 40

Collegio sindacale

40.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

40.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci.

40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

40.7 Il controllo contabile di cui al successivo articolo 41, quando non sussistono le condizioni richiamate dal citato articolo, è affidato al collegio sindacale che, pertanto, dovrà essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 41

Controllo contabile

41.1 Qualora la società sia obbligata a redigere il bilancio consolidato ovvero intenda far ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile dovrà essere affidato a un revisore o ad una società di revisione.

41.2.1 Le funzioni di controllo contabile prevedono:

41.2.2 la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della

contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

41.2.3 la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;

41.2.4 l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

41.3 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Articolo 42

Bilancio e utili

42.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Profitti e Perdite, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

42.2 Dagli utili, al netto delle imposte sul reddito, risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

E' competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio, deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la destinazione degli utili, fermo restando quanto previsto dal primo comma.

42.3 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno determinati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società ed assegnati al fondo di riserva.

Articolo 43

Scioglimento e liquidazione

43.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 - quater c.c.;

- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

43.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

43.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 44

Clausola compromissoria

44.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la società, la richiesta al Presidente del Tribunale sarà fatta su istanza della parte più diligente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

44.2 L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà anche in via irrituale, ma sempre secondo diritto.

44.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

44.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

44.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

44.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Articolo 45

Rinvio alla legge

45. Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.